

**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (A)**

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti: i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Broker: la Ital Brokers S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Compagnia nonché dalle Coassicuratrici;

Compagnia: l'Impresa assicuratrice e le eventuali Imprese coassicuratrici;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Descrizione dell'attività

Responsabilità civile derivante all'Agenzia Industrie Difesa dall'espletamento e svolgimento dell'attività civile, amministrativa e manifatturiera comprese le attività complementari, sussidiarie e accessorie presso i siti/ubicazioni di:

- Roma: amministrazione centrale
- Gaeta: tipografia e serigrafia
- Castellammare di Stabia: produzione di cordami e manufatti per attrezzatura navale
- Firenze: produzione di presidi medici chirurgici, alimentari, dietetici, dispositivi medici
- Messina: cantieristica navale su unità civili e militari
- Torre Annunziata:
 - carpenteria leggera per produzione di involucri e spolette di bombe (senza uso di carica esplosiva)
 - vendita di autoveicoli e motoveicoli revisionati. I mezzi (Land Rover e Moto Guzzi) sono interamente revisionati (meccanica, elettrauto e ritappezzati, riverniciati, rigommati).

Precisazione: ai fini della garanzia RCT/O, la garanzia è estesa anche al personale militare stabilmente distaccato presso la contraente che svolge esclusivamente le attività civili dichiarate in polizza.

DECORRENZA **ORE 24.00 DEL 31.12.2018**

SCADENZA **ORE 24.00 DEL 31.12.2020**

FATTURATO PREVENTIVO: € 20.000.000,00 (PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO MINIMO)

MASSIMALI

Massimale Aggregato annuo: € 7.000.000,00

RCT

Massimale per ogni persona deceduta o ferita: € 5.000.000,00

Massimale per danni a cose: € 5.000.000,00

RCO

Massimale per ogni persona deceduta o ferita € 2.000.000,00

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;
in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati al Broker, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'art.1901 C.C.

art. 4 Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 5 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

art. 8 Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata della polizza è stabilita in anni due a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Contraente, esclusivamente in caso di mancato rinnovo della Concessione da parte del Ministero della Difesa o di variazioni normative che rendano incompatibile il presente contratto con le stesse, di recedere dal contratto al termine di ogni annualità, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza del biennio, il Contraente, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, potrà richiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per la durata di un'ulteriore annualità, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore.

Inoltre, alla scadenza del biennio, o dell'ulteriore annualità di rinnovo, è facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 dell'Art. 106 del D.Lgs 50/2016, richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore.

art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- a) La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- b) Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 13 Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

art. 14 Gestione della polizza

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Ital Brokers, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Compagnia riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Compagnia il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Compagnia spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Compagnia od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

art. 15 Coassicurazione e delega

Ciascuna delle Compagnie indicate è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia

all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's quest'ultimi dovranno indicare, come Referente del Servizio, il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

art. 16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Compagnia alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

art. 17 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per iscritto per il tramite dell'Intermediario al quale è stato conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 18 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

SEZ. I NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

art. 19 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

art. 20 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

art. 21 Estensione Territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 3. aeromobili;
 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- n) cagionati da :
 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- v) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

art. 23 Regolazione del Premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B. Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D. Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 24 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

art. 25 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

SEZ. II ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

art. 26 Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

art. 27 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 28 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

art. 29 Estensione della garanzia R.C.O alle malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 500.000,00:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. Esclusioni RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 2.000,00 per ogni sinistro.

SEZ. II CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ CIVILE (SEMPRE OPERANTI)

art. 30 Lavori presso Terzi

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lettera g) e l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

art. 31 Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 1.500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

art. 32 Detenzione e impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lettera p) punto 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

art. 33 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. Persone non considerate terzi lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

art. 34 Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'art. Persone non considerate terzi, lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

art. 35 Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

art. 36 Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.) lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga

dell'Art. Persone non considerate terzi lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermo quanto disposto all'Art. Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.) lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

art. 37 Corsisti, borsisti e stagisti

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata anche presso terzi. Agli effetti della presente estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- danni corporali dagli stessi subiti durante lo svolgimento di tali attività

art. 38 Cose di dipendenti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro; il limite di indennizzo è di Euro 2.500,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa

art. 39 Amministratori terzi

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli Amministratori dell'assicurato, con esclusione dei legali rappresentanti.

art. 40 Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lett. f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250 per ogni mezzo danneggiato.

art. 41 Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lett. i), delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 10.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

art. 42 Danni da interruzioni o sospensioni di attività'

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. q) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

art. 43 Proroga termini denuncia sinistri

Il termine previsto per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 10 giorni.

art. 44 Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n.196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335)

La Compagnia si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

art. 45 Danni provocati da tecnici e direttori dei lavori esterni

Premesso che la ditta assicurata nello svolgimento della propria attività possa utilizzare dei tecnici e direttori dei lavori esterni alla stessa, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi dai suddetti professionisti che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze dell'Assicurato, possano prendere parte ai lavori oggetto della presente polizza; resta comunque salvo il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei diretti responsabili. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

art. 46 Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 350.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

art. 47 R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

art. 48 Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi

L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le

imprese consorziate e/o associate (nonché i loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze

art. 49 Danni a veicoli

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.

art. 50 Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'art. Persone non considerate terzi lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

art. 51 R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

art. 52 Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

art. 53 Danni da Incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 2.000,00 per ogni sinistro. Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

art. 54 Esalazioni fumogene

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

art. 55 Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale dei fabbricati

Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relativa pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dalla presente polizza.

art. 56 Operazioni di consegna e di approvvigionamento

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali verificatisi, anche presso terzi, durante le operazioni di approvvigionamento di materiale e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.

art. 57 Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla gestione di aree - di pertinenza dell'attività assicurata - adibite a parcheggio veicoli.

L'assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 200,00.

In ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione, non sarà superiore a Euro 15.000,00.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina e incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti, nonché i danni conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

art. 58 Danni a cose in consegna e custodia

A deroga di quanto disposto dall'Art. Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato, purché detti danni si verificino nella sede del Contraente e relative aree pertinenti. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che in tutto o in parte sono state, sono, saranno oggetto di lavorazione;
- Indiretti;
- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.000,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di euro 75.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

art. 59 Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente;
- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

art. 60 Franchigia per danni a cose

Ferme le franchigie e gli scoperti previsti dalle succitate condizioni generali di assicurazione e dalle condizioni particolari, per ogni altra tipologia di danno a cose e per ciascun sinistro, la garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 500,00.

art. 61 Clausola di massimo risarcimento

Nel caso in cui si verifichi un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Compagnia non potrà essere superiore al massimale previsto per la garanzia R.C.T.

art. 62 Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

La Compagnia provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascuna annualità la Compagnia provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Numero del sinistro
- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Compagnia a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare, a semplice richiesta, alla Compagnia medesima le somma da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

RIEPILOGO FRANCHIGIE – SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

FRANCHIGIE - SCOPERTI

Lavori presso terzi	Euro 500,00
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Euro 1.500,00
Danni a cose di dipendenti	Scop. 10%
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Euro 250,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 10.000,00 per danni ai fabbricati Euro 500,00 per danni ad altre cose
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Euro 2.000,00
Inquinamento accidentale	Euro 5.000,00
Danni ai veicoli	Euro 1.000,00
RC committente per guida di veicoli a motore	Euro 250,00
Danni da incendio	Euro 2.000,00
Proprietà e conduzione di fabbricati – rottura accidentale di tubature	Euro 100,00
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Euro 200,00
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 2.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	Euro 2.000,00
Malattie professionali	Euro 2.000,00
Per ogni altra tipologia di danno	Euro 500,00

LIMITI D' INDENNIZZO

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso la Compagnia sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e/o per annualità assicurativa somme maggiori di quelle sotto riportate:

Lavori presso terzi	Euro 250.000,00
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Euro 250.000,00
Danni a cose di dipendenti	Euro 2.500,00 per danneggiato ed Euro 25.000,00 per sinistro e per anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Massimale
Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 250.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Euro 250.000,00
Inquinamento accidentale	Euro 350.000,00
Danni ai veicoli	Massimale
RC committente per guida di veicoli a motore	Massimale
Proprietà e conduzione di fabbricati – rottura accidentale di tubature	Massimale
Danni da incendio	Euro 500.000,00
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Euro 15.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 75.000,00
Malattie professionali	Euro 500.000,00